

## **Allegato parte integrante**

Termini, modalità e documentazione

## **Allegato parte integrante**

TERMINI, MODALITA' E DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA PROPRIA DELLE POPOLAZIONI MÒCHENA E CIMBRA PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

### Articolo 1

#### **Premessa**

1. Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 28-155/Leg del 23 ottobre 2008 (Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra) si svolgono le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra.

### Articolo 2

#### **Svolgimento delle prove d'esame**

1. L'esame si articola nel modo seguente:
  - a) una prova orale per i candidati in possesso del titolo di studio del I ciclo di istruzione, da sostenersi in lingua mòchena o in lingua cimbra, volta ad accertare la conoscenza e la padronanza della lingua di minoranza; il candidato deve dimostrare la capacità di mantenere una conversazione nella lingua di minoranza del livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue CEFR.
  - b) una prova scritta e una prova orale, da sostenersi in lingua mòchena o in lingua cimbra, per i candidati in possesso del titolo di studio o del diploma del II ciclo di istruzione e formazione o di laurea. La prova scritta verte su due elaborati estratti a sorte fra quelli proposti dalla commissione e riguarda la traduzione dei testi prescelti dall'italiano al mòcheno/cimbri e dal mòcheno/cimbri all'italiano. La prova orale verifica in particolare la conoscenza e la padronanza della lingua mòchena rispettivamente della lingua cimbra nelle quali il candidato deve dimostrare di sapersi esprimere correttamente nella lingua di minoranza a livello C1, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue CEFR.
2. Costituiscono in particolare elementi di valutazione della commissione d'esame ai fini del motivato giudizio complessivo:
  - a) la proprietà delle risposte e l'impiego di espressioni di uso sia corrente che professionale nella lingua di minoranza;
  - b) la scorrevolezza e la padronanza del linguaggio;
  - c) l'eventuale conoscenza della lingua tedesca, attestata dal possesso di certificazioni rispettivamente di livello A1 per l'esame di cui al comma 1. sub a) e di livello B1 per l'esame di cui al comma 1. sub b), secondo il CEFR.
3. La prova di esame si intende superata se il candidato consegue la votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova.
4. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.

5. Il presidente della commissione determina le date e la modalità di svolgimento delle prove d'esame. La sede degli esami è stabilita rispettivamente presso l'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut per la lingua mòchena e l'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn per la lingua cimbra.

### Articolo 3

#### **Requisiti per l'ammissione**

1. Alla data di presentazione della domanda di accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra i candidati devono aver compiuto il 17° anno di età ed essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'esame che intendono sostenere.

### Articolo 4

#### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. Il candidato presenta la domanda di ammissione alla prova di accertamento al Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali utilizzando l'apposito modello (allegato 1) che fa parte integrante di questa deliberazione, dal 2 al 31 gennaio di ogni anno.
2. La domanda di ammissione alla prova di accertamento può essere spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, o con assicurata con avviso di ricevimento; solamente in questo caso, ai fini dell'ammissione, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per le domande inoltrate per posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme differenti dalla raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini dell'ammissione farà fede il timbro a data apposto dal Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali. In caso di consegna personale l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. La domanda potrà anche essere inviata via fax al numero 0461-493407 o tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Nel modulo di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A):
  - a) il nome e il cognome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
  - b) la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
  - c) il titolo di studio posseduto;
  - d) di autorizzare l'amministrazione provinciale al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'articolo 8.
4. Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla prova di accertamento. È onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata, indirizzata all'ufficio dove è stata inoltrata la domanda di partecipazione, qualsiasi cambiamento del proprio recapito intervenuto fra la presentazione della domanda e la conclusione delle prove di accertamento.
5. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai

sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell'articolo 16 della legge n. 68/1999.

6. Le domande di ammissione alla prova di accertamento vengono trasmesse a cura del Dirigente del Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali alle rispettive commissioni.

#### Articolo 5

##### **Esclusione dalle prove di accertamento**

1. Non sono ammessi alla prova di accertamento:
  - a) coloro che non hanno presentato o inviato la domanda entro il termine indicato nell'art. 4, comma 1.;
  - b) coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione.
2. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso il Dirigente della struttura provinciale competente assegna al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

#### Articolo 6

##### **Elenco degli idonei**

1. Con provvedimento del Dirigente del Servizio provinciale competente, accertata la regolarità delle procedure, viene approvato l'elenco, redatto dalla commissione d'esame, dei candidati che hanno superato la prova d'esame.
2. L'elenco di cui al comma 1. è pubblicato all'Albo del Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali e sul suo sito internet ([www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it](http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it)).
3. Sulla base di detto elenco, il Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali rilascia l'attestato di conoscenza della lingua propria della popolazione mòchena rispettivamente della popolazione cimbra.

#### Articolo 7

##### **Ricorsi**

1. Avverso l'elenco dei candidati idonei è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (TRGA), entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura.

#### Articolo 8

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alle prove di accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra o comunque acquisiti a tale scopo dall'amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento delle prove medesime ed avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di

comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. Si fa presente che il trattamento dei dati personali:

- a) è finalizzato alla migliore e omogenea organizzazione delle prove in oggetto;
- b) sarà effettuato in modo manuale e/o informatizzato, in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle persone; i dati saranno conservati presso il Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali, via Gazzoletti 2 – Trento, per i tempi prescritti dalle norme di legge;
- c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalle prove di accertamento;
- d) le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento delle prove di accertamento o alla posizione giuridico-economica del candidato;
- e) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento – piazza Dante 15 – 38100 Trento e il responsabile del trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali, via Gazzoletti 2 – Trento;
- f) in relazione al trattamento dell'avviso in parola, il candidato potrà far valere i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché l'aggiornamento, la ratificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.

#### Articolo 9

##### **Disposizione transitoria**

1. In sede di prima applicazione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, le domande di ammissione alle prove di accertamento dovranno essere presentate dal 18 maggio al 16 giugno 2009.